

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine presso cui è iscritta la stp procede, attivando preventivamente il contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'Albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la stp non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.

In caso di perdita del requisito della maggioranza dei 2/3 a favore dei soci professionisti, la società ha sei mesi di tempo per ripristinare detta prevalenza, pena la cancellazione dall'Albo.

La stp dovrà essere cancellata dall'Albo in caso di cancellazione dal registro delle imprese o alla scadenza del termine fissato dall'atto costitutivo.

REGIME DISCIPLINARE

Sia il socio professionista che la stp sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'Ordine al quale risultino iscritti. La società risponde in concorso con il professionista (anche se iscritto ad un Ordine o Collegio diverso da quello della società) se la violazione deontologica è ricollegabile a precise direttive impartite dalla società stessa. Per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, il medico veterinario ha l'obbligo di comunicare al proprio Ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in stp iscritte presso altri Ordini o Collegi. ●

POSITION PAPER DELLA FNOVI

Osservazioni sulla gestione dell'anagrafe canina

Nella gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, il libero professionista non può assumere l'obbligo di segnalare inadempimenti imputabili ai propri clienti. La Fnovi chiede equipollenza di prestazioni e recepimenti regionali condivisi.

di Carla Bernasconi

Vicepresidente Fnovi

Nel prendere atto dei contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, la Fnovi ha prodotto un position paper sul ruolo dei medici veterinari privati nella gestione dell'anagrafe canina. La Federazione apprezza la volontà di rendere uniforme sul territorio le anagrafi regionali degli animali d'affezione, oggi troppo disomogenee per modalità, efficacia e organizzazione, ma avanza anche alcune osservazioni.

CONSAPEVOLEZZA

La professione medico veterinaria

è consapevole e concorde sull'assoluta necessità e importanza che i Medici Veterinari liberi professionisti rivestono in questo sistema, fungendo da sportelli di anagrafe capillarmente presenti sul territorio; questa condizione è ritenuta indispensabile per una puntuale identificazione e registrazione degli animali d'affezione e per la realizzazione di una anagrafe aggiornata e adeguata alle finalità della norma.

STESURA CONDIVISA

La Fnovi auspica che i recepimenti regionali siano redatti con il contributo della professione Medico Veterinaria e prevedano una equiparazione dei medici veterinari liberi professionisti ai medici veterinari dipendenti del Ssn nelle attività di gestione della identifica-



zione e registrazione degli animali d'affezione e delle procedure connesse con l'accesso diretto alle banche dati, come già avviene in alcune Regioni, per consentire la registrazione contestuale all'applicazione del microchip.

EQUIPOLLENZA

Nell'Accordo e in una successiva nota ministeriale del 2 aprile scorso si sottolinea più volte il ruolo di "incaricati di pubblico servizio" dei liberi professionisti accreditati dalle anagrafi Regionali, ruolo che deve essere supportato anche da condizioni di equiparazione ed equipollenza, in questa attività, con i veterinari dipendenti

pubblici e con le prestazioni rese nell'ambito del Ssn, come ad esempio l'esenzione dell'Iva e l'obbligo di verifica e controllo della presenza dell'identificativo sugli animali d'affezione.

SEGNALAZIONE

Proprio sul dovere e sull'obbligo di segnalazione dei soggetti non identificati, la Fnovi osserva che il libero professionista ha il dovere di garantire salute anche ai soggetti non ricompresi in anagrafe, in forza di un rapporto fiduciario inviolabile, senza altri obblighi oltre a quello informativo, così come previsto all'articolo 27 del Codice Deontologico e nell'Ordinamento

ministeriale del 6 agosto 2008 e successive proroghe. In diverso caso, è evidente il rischio che la componente libero professionale, obbligata alla segnalazione di adempimenti imputabili ai propri clienti, possa rinunciare all'incarico proprio per non venire meno al rapporto fiduciario che è alla base dell'incarico professionale.

PARI CONDIZIONI

L'auspicio della Fnovi è quello di arrivare, a fronte di pari condizioni di esercizio della professione, a pari doveri: un divenire fatto di maturità e rispetto dei dettati normativi ed etico deontologici. Unico percorso condivisibile per creare una coscienza comune e per arrivare ai risultati di salute attesi, nel rispetto degli interessi della società civile e della tutela degli animali. ●

“Il libero professionista ha il dovere di garantire salute, senza altri obblighi oltre a quello informativo”.